


CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2019

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

In occasione della Relazione annuale della Presidente Marta Cartabia

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2019**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

Coordinamento: Riccardo Nevola

Analisi dei dati quantitativi, elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale e
composizione: Gioconda Verrengia

Analisi del tipo di dispositivo: Ida Norelli

INDICE GENERALE

- Analisi dei dati quantitativi.....	5
1. Il totale delle decisioni	5
2. Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento	10
3. La forma delle decisioni	14
4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito; dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità.....	17
5. La scelta del rito	18
6. I tempi delle decisioni.....	18
7. Il collegio giudicante.....	18
- Analisi del tipo di dispositivo	19
- Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale	35

ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. IL TOTALE DELLE DECISIONI


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2019 è di 291: 204 sentenze e 87 ordinanze. Si tratta di un dato sensibilmente superiore a quello del 2018 (250), che fa registrare un incremento del 16,4%.

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2005-2019), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 440 tra il 2005 e il 2009, 329 tra il 2010 e il 2014 e 278 tra il 2015 e il 2019.

La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta alla minore quantità degli atti di promovimento dei giudizi. L'anno trascorso ha tuttavia fatto registrare una leggera inversione di tendenza. Infatti, prendendo in considerazione gli atti di promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale pervenuti nel 2019, le 248 ordinanze di rimessione e i 117 ricorsi in via principale segnano un incremento rispetto ai dati del 2018 (rispettivamente 199 e 87) e del 2017 (198 e 92).

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2005.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2005-2019)




Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni del 2019 sono così ripartite: 171 (128 sentenze e 43 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 95 (67 sentenze e 28 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 13 (9 sentenze e 4 ordinanze) nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 5 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, costituite da 4 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e da 1 ordinanza resa nella fase di merito. Completano il quadro 7 ordinanze di correzione di errori materiali. Nel 2019, come nel 2018, non sono state pronunciate sentenze in tema di ammissibilità del *referendum*.

Tradotti questi valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 58,76% delle pronunce adottate mentre il giudizio in via principale si attesta al 32,65% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 4,47% per i conflitti tra enti; 1,71%

per i conflitti tra poteri dello Stato (di cui l'1,37% è costituito dalle ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e lo 0,34% dalla decisione resa nella fase di merito); 2,41% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori percentuali.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2019 in rapporto al totale delle decisioni




Il giudizio in via incidentale, con le sue 171 decisioni, continua a far registrare il dato più rilevante del contenzioso costituzionale; ciò che conferma l'eccezionalità dei dati relativi agli anni 2013 e 2012 nei quali soltanto è risultato preponderante il giudizio in via principale.

Il dato del 2019 segna un deciso incremento (+20,42%) rispetto alle 142 decisioni del 2018.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2005-2019)



Le decisioni adottate nel 2019 in sede di giudizio principale (95) segnano un lieve aumento (+4,4%) rispetto alle 91 decisioni del 2018. Tuttavia, il valore in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni, pari al 32,65%, è diminuito rispetto al 2018 (36,11%). Come già osservato, restano sempre delle eccezioni i valori del 2013 (45,7%) e del 2012 (47,46%) che hanno esibito una temporanea inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2005-2019)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, le 13 decisioni del 2019 hanno più che doppiato (+116,17%) le 6 pronunce del 2018.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2005.


Grafico n. 5 – Il conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2005-2019)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, si osserva, invece, una flessione del 44,44%, poiché si è passati dalle 9 pronunce del 2018 alle 5 del 2019, con un diverso rapporto, altresì, tra decisioni di merito (1 nel 2019 e 5 nel 2018) e di ammissibilità (4 nel 2019 e 4 nel 2018).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico negli ultimi quindici anni, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito.


Grafico n. 6 – Il conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2005-2019)



Nel 2019, come nel 2018, non sono state assunte decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento delle decisioni in tema di ammissibilità del referendum negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2005-2019)



Completano i dati sul contenzioso costituzionale del 2019 le 7 ordinanze di correzione di errori materiali, che segnano un aumento del 75% rispetto al dato del 2018 (4).

Il grafico n. 8 mostra l'andamento delle ordinanze di correzione di errori materiali negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2005-2019)




2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2019 risultavano pendenti complessivamente 318 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 380 atti di promovimento e ne sono stati definiti 384¹. La pendenza di fine anno ammonta a 314 giudizi, discostandosi di poco da quella del 2018 (-1,26%).

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.

Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2019)




Passando all'esame dei dati in relazione ai diversi tipi di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2019 erano 213, nel corso dell'anno sono pervenuti 248 atti di promovimento e ne sono stati definiti 265². La pendenza al 31 dicembre 2019 si è dunque attestata a 196 giudizi da definire (con un decremento del 7,98%).

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio incidentale.

Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2019)

¹ A tale dato vanno aggiunti 3 giudizi parzialmente decisi.


² Non rientrano in tale computo l'ordinanza di rimessione r.o. n. 54 del 2018 che ha sollevato questioni in ordine alle quali l'ordinanza n. 117 ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'ordinanza di rimessione r.o. n. 61 del 2019 rispetto alla quale l'ordinanza n. 204 si è limitata a dichiarare l'ammissibilità dell'intervento di un soggetto terzo titolare di un interesse qualificato.



I dati relativi al giudizio in via principale fotografano una situazione di aumento del 21,35% delle pendenze di fine anno, con 108 giudizi ancora da definire rispetto agli 89 di inizio anno. Infatti, nel corso del 2019, sono pervenuti 117 ricorsi (dato più elevato nell'ultimo triennio) e ne sono stati definiti 98³.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2019.

Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2019)




Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza di fine anno (3) è considerevolmente inferiore (-76,92%) rispetto a quello del 1° gennaio 2019 (13): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 6 conflitti e ne sono stati definiti 16⁴.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2019.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2019)

³ Ad essi vanno aggiunti 3 ricorsi parzialmente decisi.

⁴ Non rientra in tale computo il conflitto n. 6 del 2019 rispetto al quale l'ordinanza n. 269 ha dichiarato ammissibile l'intervento di un soggetto terzo titolare di un interesse qualificato.




In relazione ai conflitti tra poteri, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità, il dato della pendenza a fine anno, pari a 6, è triplicato rispetto al 2018 (+200%): infatti, al 1° gennaio 2019 risultavano pendenti 2 conflitti, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 8 e ne sono stati definiti 4.

Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.


Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2019)



Per la fase di merito, invece, non risultano pendenze: nel corso dell'anno è stato deciso l'unico giudizio ancora da definire al 1° gennaio 2019 e non sono pervenuti nuovi conflitti.

Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2019.

Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2019)




3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 291 decisioni rese nel 2019 comprendono 204 sentenze e 87 ordinanze, rispettivamente pari al 70,1% e al 29,9% del totale.

In linea con la tendenza degli ultimi anni, il dato del 2019 conferma la contrazione del numero delle ordinanze e il progressivo aumento delle sentenze. Dal 2010 (con la sola eccezione del 2011) il rapporto tra le due forme di pronunce si è rovesciato e dal 2013 le sentenze hanno sempre superato la soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 15 riassume i dati degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 15 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2005-2019)




Di seguito, si indicano, distintamente per tipo di giudizio, i dati delle sentenze e delle ordinanze.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 128 sentenze e 43 ordinanze (rispettivamente: 74,85% e 25,15%); nel giudizio in via principale 67 sentenze e 28 ordinanze (rispettivamente: 70,53% e 29,47%); nel giudizio per conflitto tra enti 9 sentenze e 4 ordinanze (rispettivamente: 69,23% e 30,77%); nella fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato 1 ordinanza.

Il grafico n. 16 indica i dati appena forniti, mostrando anche le ordinanze rese in fase di ammissibilità del conflitto tra poteri e le ordinanze di correzione di errori materiali.


Grafico n. 16 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2019)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 128 sentenze segnano un incremento, pari al 17,43%, rispetto al dato del 2018 (109); anche le 43 ordinanze fanno registrare un sensibile aumento (+30,3%) rispetto alle 33 dell'anno precedente.

Il grafico n. 17 illustra i dati relativi al giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 17 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2005-2019)




Nel giudizio in via principale, le 67 sentenze del 2019 rappresentano una lieve diminuzione (-5,63%) rispetto al dato del 2018 (71).

Il numero delle ordinanze (28), al contrario, segna un aumento del 40% rispetto al 2018 (20).

Il grafico n. 18 riporta i dati dal 2005 ad oggi.

Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2005-2019)



4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ

In questa sezione si evidenziano, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale negli anni compresi tra il 2015 e il 2019, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2019	94 (81 decisioni)	91 (79 decisioni)	58 (45 sentenze)
2018	70 (61 decisioni)	70 (64 decisioni)	42 (39 sentenze)
2017	92 (75 decisioni)	84 (67 decisioni)	39 (29 sentenze)
2016	91 (77 decisioni)	64 (54 decisioni)	40 (34 sentenze)
2015	74 (68 decisioni)	53 (48 decisioni)	44 (38 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2019	31 (30 decisioni)	4 (4 decisioni)	29 (22 decisioni)	65 (39 decisioni)	75 (42 sentenze)
2018	26 (26 decisioni)	6 (6 decisioni)	31 (16 decisioni)	93 (40 decisioni)	89 (50 sentenze)
2017	24 (24 decisioni)	4 (4 decisioni)	68 (30 decisioni)	108 (41 decisioni)	108 (53 sentenze)
2016	27 (25 decisioni)	10 (10 decisioni)	58 (39 decisioni)	97 (53 decisioni)	71 (41 sentenze)
2015	38 (37 decisioni)	30 (20 decisioni)	44 (30 decisioni)	66 (35 decisioni)	44 (36 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2019 la Corte ha tenuto 27 udienze pubbliche e 20 camere di consiglio.

Delle 291 decisioni totali, 156 (53,61%) sono state pronunciate a seguito di udienza pubblica, 128 sono state adottate a seguito di camera di consiglio (43,99%) e 7 hanno riguardato questioni trattate nelle due sedi (2,40%).

Ancora una volta, dal 2011, si è confermata la prevalenza delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica in controtendenza rispetto agli anni precedenti in cui le decisioni assunte in camera di consiglio erano di numero superiore.

Gran parte delle pronunce assunte a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 156 decisioni, infatti, 142 sono sentenze (91,03%) e 14 ordinanze (8,97%). Al contrario, le ordinanze hanno rappresentato la maggioranza delle 128 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 72 ordinanze (56,25%) e 56 sentenze (43,75%). Le 7 decisioni adottate a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi hanno rivestito, tranne in un caso, la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 272 giorni. Si tratta di un valore significativamente inferiore a quelli registrati negli anni precedenti (389 giorni del 2018, 362 del 2017 e 344 del 2016).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 263 giorni: un valore ugualmente di molto inferiore a quelli degli anni passati (360 giorni del 2018, 389 del 2017 e 453 del 2016).

Nei conflitti tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione, sono trascorsi, in media, 446 giorni. Anche in questo caso, si tratta di un valore inferiore agli anni precedenti (535 giorni del 2018, 699 del 2017 e 753 del 2016).

Per quel che attiene all'unico conflitto tra poteri deciso nel merito, tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità e la sua trattazione sono trascorsi 119 giorni, dato nettamente inferiore al valore medio degli anni precedenti (316 giorni del 2018, 473 del 2017 e 377 del 2016).

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Nel 2019 il Collegio ha registrato alcuni avvicendamenti.

Il dott. Giorgio Lattanzi è cessato dalla carica di Presidente e Giudice della Corte costituzionale il 9 dicembre 2019, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, in data 28 novembre 2019 è stato eletto dalla Corte di cassazione il dott. Stefano Petitti, che ha giurato il 10 dicembre 2019.

L'11 dicembre 2019 è stata eletta Presidente della Corte costituzionale la prof.ssa Marta Cartabia e sono stati confermati nella carica di Vice Presidente il dott. Aldo Carosi e il dott. Mario Rosario Morelli.

Il dott. Giorgio Lattanzi e il dott. Aldo Carosi si sono succeduti alla guida del Collegio, firmando rispettivamente 253 e 38 decisioni.

In una sola pronuncia (sentenza n. 50) il Giudice redattore è risultato diverso dal relatore.

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

(dalla decisione n. 1 alla n. 291)

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 2
sent. n. 5
sent. n. 18
sent. n. 33
sent. n. 34
sent. n. 49
sent. n. 54
sent. n. 100
sent. n. 138
sent. n. 138
sent. n. 138
sent. n. 143
sent. n. 169
sent. n. 174
sent. n. 254 (inammissibilità di interventi)
sent. n. 254
sent. n. 263

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1. ABLATIVE

“limitatamente alle parole”

sent. n. 26
sent. n. 245

“limitatamente a quanto disposto per”

sent. n. 128

“nella parte in cui consente”

sent. n. 24 (inammissibilità di interventi)

“nella parte in cui attribuiscono”

sent. n. 129

“nella parte in cui esclude”

sent. n. 63

“nella parte in cui prevede/prevedono”

sent. n. 25 (inammissibilità di intervento)

sent. n. 112

sent. n. 187

“nella parte in cui si applica”

sent. n. 229

“nella parte in cui stabilisce/stabiliscono”

sent. n. 24

sent. n. 24

sent. n. 24

“nella parte in cui sostituisce; nella parte in cui aggiunge”

sent. n. 146

“nella parte in cui vieta”

sent. n. 175

“nella parte relativa”

sent. n. 113

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non consente/consentono”

sent. n. 148

sent. n. 179

“nella parte in cui dopo le parole ... non prevede le parole”

sent. n. 158

“nella parte in cui non prevede/prevedono”

sent. n. 12

sent. n. 33

sent. n. 82

sent. n. 88

sent. n. 99
sent. n. 135
sent. n. 253 (ord. di inammissibilità di interventi)⁵
sent. n. 270

“nella parte in cui non esclude”

sent. n. 242

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui prevede (che) ... anziché”

sent. n. 20
sent. n. 40
sent. n. 75
sent. n. 217
sent. n. 218

“nella parte in cui è riconosciuto da ... anziché da”

sent. n. 55

“nella parte in cui subordina a ... anziché a”

sent. n. 122

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

1.3.1. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.3.1.1. ABLATIVE

“nella parte in cui esclude”

sent. n. 63

“nella parte in cui prevede/prevedono”

sent. n. 25
sent. n. 112
sent. n. 187

“nella parte in cui si applica”

sent. n. 229

⁵ Inammissibilità della richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute di essere ammesso al giudizio in qualità di *amicus curiae*.

1.3.1.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non prevede/prevedono”

sent. n. 253

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 3 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 7 (ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 14
sent. n. 20
sent. n. 23
sent. n. 27
sent. n. 29 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 30 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 33
sent. n. 33
sent. n. 33
sent. n. 35
sent. n. 36
sent. n. 38
sent. n. 45 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 50
sent. n. 50
sent. n. 66
sent. n. 67
sent. n. 68
sent. n. 76
sent. n. 78 (inammissibilità di intervento)
sent. n. 79 (ord. di inammissibilità di interventi)
sent. n. 79
sent. n. 80
sent. n. 88
sent. n. 90
sent. n. 95
sent. n. 97
sent. n. 97
sent. n. 98 (ammissibilità intervento)
sent. n. 106 (ord. di inammissibilità di interventi)
sent. n. 108
sent. n. 109
sent. n. 120
sent. n. 121
sent. n. 124
sent. n. 130 (ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 131 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 133
sent. n. 139
sent. n. 141 (ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 144 (inammissibilità intervento)
sent. n. 155
sent. n. 159 (inammissibilità intervento)
sent. n. 160
sent. n. 170

sent. n. 170
sent. n. 170
sent. n. 170
sent. n. 170
sent. n. 172
sent. n. 173 (ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 173
sent. n. 176
sent. n. 177 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 181 (inammissibilità della costituzione)
sent. n. 188
sent. n. 189 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 206 (ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 208
sent. n. 212
sent. n. 214
sent. n. 216
sent. n. 221 (ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 221
sent. n. 223
sent. n. 226
sent. n. 240
sent. n. 241
sent. n. 271
sent. n. 278
sent. n. 279
sent. n. 280
sent. n. 284
sent. n. 288
sent. n. 288

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

ord. n. 19
ord. n. 21
ord. n. 58
ord. n. 104
ord. n. 110
ord. n. 167
ord. n. 168
ord. n. 207
ord. n. 234
ord. n. 256
ord. n. 262
ord. n. 273

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 7
sent. n. 11
sent. n. 13
sent. n. 20
sent. n. 23
sent. n. 24
sent. n. 24
sent. n. 24

sent. n. 33
sent. n. 33
sent. n. 35
sent. n. 36
sent. n. 37
sent. n. 51
sent. n. 63
sent. n. 67
sent. n. 79
sent. n. 80
sent. n. 88
sent. n. 96
sent. n. 97
sent. n. 102
sent. n. 105
sent. n. 106
sent. n. 106
sent. n. 108
sent. n. 109
sent. n. 129
sent. n. 130
sent. n. 132
sent. n. 138
sent. n. 138
sent. n. 139
sent. n. 143
sent. n. 143
sent. n. 149
sent. n. 150
sent. n. 159
sent. n. 159
sent. n. 163
sent. n. 179
sent. n. 189
sent. n. 191
sent. n. 199
sent. n. 206
sent. n. 219
sent. n. 222
sent. n. 237 (ord. di inammissibilità degli interventi)
sent. n. 239 (inammissibilità di intervento)
sent. n. 239
sent. n. 241
sent. n. 254
sent. n. 265
sent. n. 266
sent. n. 266
sent. n. 271

5. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 14
ord. n. 21
sent. n. 37
ord. n. 52
ord. n. 59

ord. n. 60
ord. n. 64
ord. n. 69
ord. n. 70
ord. n. 71
ord. n. 71
ord. n. 73
ord. n. 91
ord. n. 92
ord. n. 101
ord. n. 103
ord. n. 111
ord. n. 125
ord. n. 126
ord. n. 140
ord. n. 151
ord. n. 162
ord. n. 168
sent. n. 172
sent. n. 181
ord. n. 203
ord. n. 203
ord. n. 203
sent. n. 217
ord. n. 220
ord. n. 234
ord. n. 238
ord. n. 250
ord. n. 257
ord. n. 257
ord. n. 261
ord. n. 276
ord. n. 282

6. AMMISSIBILITÀ DI INTERVENTO

ord. n. 204

7. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A *QUO*

ord. n. 182
ord. n. 230
ord. n. 260

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

IN VIA PRINCIPALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 1
sent. n. 10
sent. n. 28
sent. n. 44
sent. n. 62
sent. n. 81
sent. n. 86
sent. n. 86
sent. n. 93
sent. n. 118
sent. n. 119
sent. n. 123
sent. n. 137
sent. n. 142
sent. n. 147⁶
sent. n. 153
sent. n. 154
sent. n. 157
sent. n. 166
sent. n. 178
sent. n. 178
sent. n. 186
sent. n. 195
sent. n. 197 (all. ordinanza istruttoria)
sent. n. 205
sent. n. 227
sent. n. 231
sent. n. 247
sent. n. 258
sent. n. 264
sent. n. 277
sent. n. 285
sent. n. 286
sent. n. 290
sent. n. 290
sent. n. 290

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1 ABLATIVE

“là dove ha introdotto”

⁶ Lo stesso capo di dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità costituzionale parziale (“limitatamente ai numeri”).

sent. n. 86

“limitatamente ai numeri”

sent. n. 147

“limitatamente alla parte in cui introduce”

sent. n. 264

“limitatamente alle parole”

sent. n. 44

sent. n. 44

sent. n. 94

“nella parte in cui affida”

sent. n. 180

“nella parte in cui consente”

sent. n. 118

“nella parte in cui ha inserito”

sent. n. 86

“nella parte in cui ha novellato”

sent. n. 86

“nella parte in cui ha sostituito”

sent. n. 86

sent. n. 86

sent. n. 86

sent. n. 291

“nella parte in cui introduce/che ha introdotto il comma/l’art./le lettere”

sent. n. 9

sent. n. 9

sent. n. 65

sent. n. 86

sent. n. 286

“nella parte in cui limitano”

sent. n. 277

“nella parte in cui prevede”

sent. n. 44

“nella parte in cui ... trova applicazione”

sent. n. 180
sent. n. 180
sent. n. 180
sent. n. 180

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non prevede/prevedeva”

sent. n. 74
sent. n. 180
sent. n. 180
sent. n. 180
sent. n. 180

“nella parte in cui non riconosce”

sent. n. 6

“nella parte in cui non richiede”

sent. n. 56

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui ha previsto ... anziché ... e che ... sono stabilite ... anziché”

sent. n. 246 (*nei limiti e nei termini di cui in motivazione*)

“nella parte in cui prevede che ... anziché”

sent. n. 195

“nella parte in cui stabilisce ... anziché”

sent. n. 72

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

1.3.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *TOUT COURT*

sent. n. 28
sent. n. 44
sent. n. 142
sent. n. 166

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 16
sent. n. 41
sent. n. 44
sent. n. 65 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 65 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 65
sent. n. 65
sent. n. 77
sent. n. 83
sent. n. 83
sent. n. 84
sent. n. 86
sent. n. 86
sent. n. 86 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 87
sent. n. 89 (*nei termini di cui in motivazione*)
sent. n. 90 (inammissibilità degli interventi)
sent. n. 94
sent. n. 118 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 119
sent. n. 119
sent. n. 119
sent. n. 134
sent. n. 137
sent. n. 161
sent. n. 164
sent. n. 166
sent. n. 171
sent. n. 178
sent. n. 178 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 180
sent. n. 180
sent. n. 192
sent. n. 195 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 198
sent. n. 215
sent. n. 215
sent. n. 231
sent. n. 233
sent. n. 236
sent. n. 236
sent. n. 248
sent. n. 249 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 277
sent. n. 277
sent. n. 281
sent. n. 285 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 285 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 285
sent. n. 285
sent. n. 285
sent. n. 286
sent. n. 286
sent. n. 286
sent. n. 289

sent. n. 289
sent. n. 289
sent. n. 289
sent. n. 290
sent. n. 290
sent. n. 290
sent. n. 291
sent. n. 291

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

ord. n. 32
ord. n. 32

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 16
sent. n. 46
sent. n. 46
sent. n. 65
sent. n. 72
sent. n. 74
sent. n. 83
sent. n. 119
sent. n. 119
sent. n. 119
sent. n. 134
sent. n. 137
sent. n. 153
sent. n. 154
sent. n. 171
sent. n. 180
sent. n. 180
sent. n. 194
sent. n. 198
sent. n. 205
sent. n. 232
sent. n. 233
sent. n. 236
sent. n. 249
sent. n. 286
sent. n. 286
sent. n. 286
sent. n. 286
sent. n. 290

5. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

sent. n. 56
sent. n. 171
sent. n. 286
sent. n. 287

6. ESTINZIONE DEL PROCESSO/GIUDIZIO

ord. n. 4
ord. n. 22
ord. n. 47
ord. n. 48
ord. n. 61
ord. n. 85
ord. n. 136
ord. n. 152
ord. n. 156
ord. n. 183
ord. n. 185
ord. n. 190
sent. n. 192
ord. n. 193
sent. n. 194
sent. n. 194
ord. n. 196
ord. n. 201
ord. n. 202
ord. n. 209
ord. n. 210
ord. n. 211
ord. n. 213 (inammissibilità di intervento)
ord. n. 228
ord. n. 243
ord. n. 251
ord. n. 252
ord. n. 267
ord. n. 268
sent. n. 277
ord. n. 283

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. FASE DI AMMISSIBILITÀ

1.1. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 17
ord. n. 39
ord. n. 274
ord. n. 275

2. FASE DI MERITO

2.1. ESTINZIONE DEL PROCESSO

ord. n. 127

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. NON SPETTANZA ALLO STATO

[accoglimento del ricorso regionale]

- sent. n. 31 (*in parte qua*; annullamento dell'atto *in parte qua*)
- sent. n. 31 (*in parte qua*; annullamento dell'atto *in parte qua*)
- sent. n. 43 (*e per esso alla Procura regionale Corte dei conti – sez. giurisdizionale Emilia-Romagna*; annullamento dell'atto *in parte qua*)
- sent. n. 57 (*e per esso all'Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione*)
- sent. n. 225 (*e per esso al Ministro dello sviluppo economico*; annullamento dell'atto *in parte qua*)
- sent. n. 259 (*e per esso alla Commissione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna*; annullamento dell'atto; ammissibilità degli interventi)

2. SPETTANZA ALLO STATO

[rigetto del ricorso regionale]

- sent. n. 42 (*e per esso al Consiglio dei ministri*; ord. di ammissibilità della costituzione del Pres. Cons. ministri)
- sent. n. 200 (*e per esso al Ministro dello sviluppo economico*)
- sent. n. 255 (*e, per esso, al Consiglio dei ministri*)

3. INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO/RICORSO

- ord. n. 15
- sent. n. 224 (ricorso regionale; ammissibilità dell'intervento)

4. ESTINZIONE DEL PROCESSO

- ord. n. 53
- ord. n. 272

5. AMMISSIBILITÀ DI INTERVENTO

- ord. n. 269

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI O ERRORI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

[“dispone che nella ordinanza/sentenza n. sia(no) corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i”]

ord. n. 8
ord. n. 107
ord. n. 145
ord. n. 165
ord. n. 184
ord. n. 235
ord. n. 244

ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LEGGI STATALI

SENTENZA n. 6

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione.

SENTENZA n. 12

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge.

SENTENZA n. 18

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

SENTENZA n. 20

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

SENTENZA n. 24

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *a*);

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera *a*);

SENTENZA n. 25

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi";

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

SENTENZA n. 26

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).».

SENTENZA n. 33

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;

SENTENZA n. 34

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

SENTENZA n. 40

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

SENTENZA n. 49

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

SENTENZA n. 54

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2006, n. 80.

SENTENZA n. 55

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato è riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», anziché dalla «medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

SENTENZA n. 56

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale da esso previsto;

SENTENZA n. 63

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-*ter* del d.lgs. n. 58 del 1998;

SENTENZA n. 72

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza;

SENTENZA n. 74

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata;

SENTENZA n. 75

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

SENTENZA n. 82

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione.

SENTENZA n. 88

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-*bis* (Omicidio stradale) e 590-*bis* (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen.;

SENTENZA n. 99

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-*ter*.

SENTENZA n. 112

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera *a*), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto.

SENTENZA n. 113

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista.

SENTENZA n. 135

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

SENTENZA n. 158

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente».

SENTENZA n. 169

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*quinqüies*, lettera *e*), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera *a*), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

SENTENZA n. 187

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-*quinqies* della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-*quater*;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

SENTENZA n. 195

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», anziché «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018;

SENTENZA n. 217

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario;

SENTENZA n. 218

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.

SENTENZA n. 229

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-*bis* cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

SENTENZA n. 242

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

SENTENZA n. 245

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto».

SENTENZA n. 246

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dell'art. 37, comma 1, lettera *a*), numero 1-*bis*), e lettera *b-ter*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché

previa intesa con gli stessi e che le priorità degli interventi di cui all'art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anziché previa intesa con gli stessi.

SENTENZA n. 247

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-*septies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136.

SENTENZA n. 253

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

SENTENZA n. 263

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

SENTENZA n. 270

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

LEGGI REGIONALI

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA n. 28

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell'art. 11, comma 4-*bis*, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)».

SENTENZA n. 157

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 18 giugno 2018, n. 14 (Disposizioni in materia sanitaria).

SENTENZA n. 180

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, lettere *b*), *d*), *e*) ed *i*), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettere *b*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere *a*), numero 1), *b*), numeri 1) e 3), e *d*), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle

aree naturali protette;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera *a)*, della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), che ha inserito il comma *2-bis* all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera *c)*, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

SENTENZA n. 227

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 – Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».

REGIONE BASILICATA

SENTENZA n. 86

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 19 del

2017, nella parte in cui introduce l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010);

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010»), nonché dell'Allegato alla medesima legge, che inserisce un allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-*bis*, comma 1, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha introdotto l'art. 6-*bis*, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;

SENTENZA n. 231

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

SENTENZA n. 277

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera *d*), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale;

SENTENZA n. 285

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale);

SENTENZA n. 286

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), nella parte in cui ha introdotto le lettere *a.3*), *b.3*) e *b.4*) del comma 1 dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018;

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 264

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-*ter*, lettera *b*), dell'art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018).

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 33

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)»;

SENTENZA n. 146

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto

2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA n. 122

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l'esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 81

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale).

SENTENZA n. 119

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità);

SENTENZA n. 148

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.

SENTENZA n. 153

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);

SENTENZA n. 174

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

REGIONE LAZIO

SENTENZA n. 2

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, lettera a), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia).

SENTENZA n. 10

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e comma 97, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie).

SENTENZA n. 128

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), nonché dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

SENTENZA n. 290

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 5), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), che ha introdotto il comma 1-*bis* nell'art. 31 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera *c*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 57-*ter* nella legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 1

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative).

SENTENZA n. 44

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione»;

3) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4, 5, 6 e 7, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3-*bis*, della legge della Regione Liguria 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra), introdotto dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi «anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni»;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 7-*ter*, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), introdotto dall'art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente».

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 9

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera *b*), e 10, comma 1, lettera *d*), numero 9, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione).

SENTENZA n. 179

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente;

SENTENZA n. 254

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c*), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015;

SENTENZA n. 291

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *j*), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nella parte in cui ha sostituito le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero»;

REGIONE MARCHE

SENTENZA n. 128

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione

Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), nonché dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

SENTENZA n. 142

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»).

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 22 del 2018.

SENTENZA n. 258

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria").

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 94

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera *a*), numero 2), della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui aggiunge la lettera *o-bis*) all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), limitatamente alle parole «e consegne ex articolo 34 del Codice della Navigazione», contenute nella citata lettera *o-bis*);

SENTENZA n. 186

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA n. 5

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 137

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari);

SENTENZA n. 178

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018;

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

SENTENZA n. 65

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», nella parte in cui introduce il comma 1-*quater* nell'art. 15 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006);

SENTENZA n. 154

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016);

SENTENZA n. 166

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018;

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 123

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali).

SENTENZA n. 128

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), nonché dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

SENTENZA n. 197

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale»;

SENTENZA n. 205

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 129

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma 1, lettere *e*) e *p*), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

SENTENZA n. 138

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018);

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 175

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

SENTENZA n. 118

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*bis*, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018;

SENTENZA n. 143

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10-*bis*, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali»;

SENTENZA n. 147

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B.

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 100

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015).

LEGGI PROVINCIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 138

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale);

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 62

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018).

SENTENZA n. 93

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018).